Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. 582.

Variazioni alle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211 e 21 agosto 1963, n. 1537, recanti disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti, rispettivamente, dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, e dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sulla istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla predetta legge n. 917, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla predetta legge n. 1479;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e successive modificazioni, la lettera *B* è sostituita dalla seguente:

« B - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ELETTRONICA.

Primo anno di corso (« corso di elettronica generale »):

Materie fondamentali

Controlli automatici;
Teoria delle microonde;
Teoria delle reti per telecomunicazioni;
Teoria dei semiconduttori;
Tubi elettronici e transistor;
Onde elettromagnetiche;
Misure radioelettriche.

Materie complementari (una a scelta, tra le seguenti tre):

Radiotecnica;
Teoria dei ponti radio;
Elettroacustica.

Secondo anno di corso (« corso di applicazioni elettroniche »):

Materie fondamentali

Comunicazioni elettriche;
Tecnica dei radioricevitori;
Tecnica delle misure e collaudi elettronici;
Tecnica delle microonde;
Sistemi elettronici di guida e aiuto alla navigazione;
Calcolatrici elettroniche;
Tecnica degli apparati radar;
Tecnica degli impianti radar;
Tecnica dei missili guidati ».

Art. 2.

Nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, la lettera *C* è sostituita dalla seguente:

« C - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ELETTRONICA.

Primo anno di corso (« corso di elettronica generale »):

Materie fondamentali

Controlli automatici;
Teoria delle microonde;
Teoria delle reti per telecomunicazioni;
Teoria dei semiconduttori;
Tubi elettronici e transistor;
Onde elettromagnetiche;
Misure radioelettriche.

Materie complementari (una a scelta, tra le seguenti tre):

Radiotecnica;
Teoria dei ponti radio;
Elettroacustica.

Secondo anno di corso (« corso di applicazioni elettroniche »):

Materie fondamentali

Comunicazioni elettriche;
Tecnica dei radioricevitori;
Tecnica delle misure e collaudi elettronici;
Tecnica delle microonde;
Sistemi elettronici di guida e aiuto alla navigazione;
Calcolatrici elettroniche;
Tecnica dei radiotrasmettitori;
Tecnica dei ponti radio;
Tecnica degli impianti radio.

Materie complementari (una a scelta, tra le seguenti due):

Fondamenti di televisione;
Teoria e tecnica delle trasmissioni telefoniche e telegrafiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 219. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 583.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Virologia applicata alla epidemiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 3 luglio 1969, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Virologia applicata alla epidemiologia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 220. — CARUSO

Repertorio n. 402

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e l'ospedale maggiore di Milano per l'istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia.

L'anno millenovecentosessantanove e questo giorno tre del mese di luglio in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920, direttore di sezione dell'Università degli studi di Milano e come tale delegata con decreto del pro-rettore 2 luglio 1969, n. 38758, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, il presente atto stipulato nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'articolo 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott. Maurizio Aureli, funzionario;
dott. Mario Zema, funzionario,

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Agostino Crosti, nato a Milano il 16 febbraio 1896, domiciliato agli effetti del presente atto presso l'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, in rappresentanza della stessa università nella veste di delegato con decreto rettorale 8 novembre 1966 a sostituire il rettore nei casi di suo impedimento od assenza ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale interviene alla stipulazione del presente atto giusta la delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 27 giugno 1969;

Dall'altra

il dott. Gaetano Lazzati, nato a Laveno (Varese) il 20 agosto 1915, presidente dell'Ospedale maggiore di Milano e

il dott. Mario Magnanensi, nato ad Arezzo il 26 ottobre 1908, segretario generale dell'Ospedale maggiore di Milano, autorizzati alla stipula del presente atto con delibera n. 1954 del consiglio di amministrazione dello stesso ospedale in data 27 giugno 1969;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di virologia applicata alla epidemiologia;

che l'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica;

che la facoltà di medicina e chirurgia ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una più completa specifica preparazione, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di virologia applicata alla epidemiologia;

che l'Ospedale maggiore di Milano allo scopo di dare impulso agli studi sulla virologia applicata alla epidemiologia, cui è particolarmente interessato, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di virologia applicata alla epidemiologia;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze la proposta di istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla cattedra di virologia applicata alla epidemiologia;

Tutto ciò premesso

tra l'Ospedale maggiore di Milano, rappresentato come sopra e l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo prorettore, prof. Agostino Crosti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Ospedale maggiore di Milano, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia s'impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ospedale maggiore di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e in conseguenza ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Ospedale maggiore di Milano si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli è tenuta a versare allo Stato

l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo destinato all'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con l'esonero da ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra destinata all'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di due fogli per sette facciate intere e parte dell'ottava.

f.to Agostino Crosti
» Gaetano Lazzati
» Mario Magnanensi
» Maurizio Aurelt, *teste*
» Mario Zema, *teste*
» Leonilde Magri Bellagente, *ufficiale rogante*

Registrato a Milano il 3 luglio 1969 al n. 3247-71-ME, vol. 33. *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Ferrari Aggradi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 584.

Trasferimento della parrocchia del Nome di Maria nella chiesa della SS.ma Trinità, in Savona.

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 18 aprile 1962, relativo al trasferimento della parrocchia del Nome di Maria, in località Rocca di Legino del comune di Savona, nella chiesa della SS.ma Trinità, in contrada Chiavella dello stesso comune, della quale ha assunto il titolo.

Visto, *il Guardasigilli:* Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 223. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Boca », ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Boca », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Boca» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1968, n. 285;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Boca » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Boca » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Boca ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato, provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino «Boca» in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Al vino « Boca » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 244

Disciplinare di produzione per il vino « Boca »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Boca » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Boca » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna) . . . . dal 45 al 70 %
Vespolina . . . . » 20 » 40 %
Bonarda novarese (Uva rara) fino ad un massimo del 20 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Boca ed in parte quelli di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco. Per questi ultimi con esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero-Prato Sesia e ad ovest della strada provinciale della Valsesia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Boca » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono, pertanto, da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, di altitudine non superiore a 550 metri s. m. con esclusione di quelli esposti a nord e nei fondovalle.

I costi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Boca » non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuati nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano effettuati nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Boca » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Boca » deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, e conservato, per almeno due anni di detto periodo, in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Boca » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino brillante con leggere sfumature di granato;

odore: caratteristico e gradevole profumo di mammola;

sapore: sapido, asciutto, armonico con retrogusto di melagrana;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopraindicati per la acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione « Boca » è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Boca » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Boca » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(7985)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Decorrenza della nomina di due consiglieri di Stato a membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1969, con il quale i consiglieri di Stato dott. Alberto de Roberto e dott. Giovanni Paleologo sono stati nominati membri supplenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, a decorrere dal 6 novembre 1968;

Vista la nota n. 344/S/G del 3 maggio 1969 del Presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La decorrenza della nomina dei consiglieri di Stato dott. Alberto de Roberto e dott. Giovanni Paleologo a membri supplenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, indicata col su citato decreto del 21 febbraio 1969, al 6 novembre 1968, è rettificata al 16 gennaio 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 266

(8036)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1969.

Soppressione del primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, registro n. 27, foglio n. 289, concernente l'istituzione del primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo, per la riscossione di tale tributo in base alla competenza fissata dallo stesso decreto;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1961, registrati alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43, fogli numeri 92 e 94, in virtù dei quali venne affidata al predetto primo ufficio del registro la riscossione delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative all'istruzione superiore, nonchè delle tasse sulle concessioni governative, nei limiti della competenza stabilita dai decreti medesimi;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1965, registro n. 47, foglio n. 222, con il quale il servizio di riscossione dell'imposta generale sull'entrata, delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative alla istruzione superiore, nonchè delle tasse sulle concessioni governative, come sopra svolto dal primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo, è stato demandato al primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma con effetto dal 1° gennaio 1966;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità di sopprimere il primo ufficio del registro per l'imposta generale sulla entrata di Palermo e di attribuire la gestione stralcio dei rimanenti servizi da esso amministrati al coesistente secondo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215;

Decreta:

Art. 1.

Il primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo è soppresso.

Art. 2.

La gestione stralcio dei rimanenti servizi amministrati dal soppresso ufficio è attribuita al coesistente secondo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° settembre 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1969
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 291

(8199)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Torino e Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generali delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;
Ritenuto che al numero 136 di detto piano è prevista la strada: « Innesto strada statale n. 26 in Caluso-Mazzè-innesto strada statale n. 11 in Cigliano », della estesa di km. 12 + 800;
Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « Innesto strada statale n. 26 in Caluso-Mazzè-innesto strada statale n. 11 in Cigliano », dell'estesa di km. 12 + 800, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 595 « di Mazzè ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 235

(7910)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;
Ritenuto che al numero 40 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 75-*bis* presso bivio Maggione-S. Arcangelo Panicarola-innesto strada statale n. 71 al km. 94 + 500 », dell'estesa di km. 20 + 000;
Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 75-*bis* presso bivio Maggione-S. Arcangelo Panicarola-innesto strada statale n. 71 al km. 94 + 500 », è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 599 « del Trasimeno inferiore », dell'estesa di km. 20 + 000.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 239

(7911)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e collinare sita nel territorio del comune di Giulianova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Esaminati gli atti;
Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona costiera e collinare sita nel territorio del comune di Giulianova;
Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Giulianova;
Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;
Considerato che le norme edilizie ed urbanistiche vigenti per il territorio comunale di Giulianova non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche e la protezione del paesaggio;
Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali di particolare bellezza visibili dai predetti punti di vista interdipendenti tra loro: per il concorrere di belvederi dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e le alture all'interno; dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture;

da queste ultime, e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia;

Decreta:

La zona costiera e collinare sita nel territorio del comune di Giulianova (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal mare Adriatico fino all'intersezione della linea di confine comunale tra il comune di Tortoreto e il comune di Giulianova, lungo l'asse del torrente Salinello, indi lungo detto confine sino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 Adriatica; indi lungo l'asse della strada statale n. 16 Adriatica fino all'intersezione con l'asse della via Montello; indi da detta intersezione, lungo l'asse della stessa via Montello, fino al bivio con l'asse della strada comunale del Convento; indi, lungo l'asse di detta strada, fino a raggiungere la curva di livello a quota (+ 50); indi, segue tale curva di livello fino all'intersezione con l'asse della strada comunale da Casale Parasi, al km. 4 della strada Giulianova-Montone; da tale intersezione lungo l'asse della strada comunale suddetta fino ad intersecare l'asse della strada Giulianova-Montone alla progressiva km.ca 4 + 000 alla quota (+ 157); di qui lungo l'asse della strada Giulianova-Montone, penetra nell'abitato di Giulianova fino al bivio in località Campetto; dal bivio, lungo l'asse della strada interna diagonale, si immette nel corso di Giulianova, seguendone l'asse stradale, indi lungo l'asse stradale del corso, fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 80 Teramo-Giulianova; indi lungo l'asse della strada statale n. 80, per breve tratto, fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 Adriatica, all'altezza della chiesa di Santa Maria a Mare; indi lungo l'asse di detta strada statale n. 16, fino all'intersezione con l'asse della strada perpendicolare al mare, all'altezza del molo foraneo nord del porto; indi lungo l'asse di detta strada fino alla intersezione con l'asse della prima traversa ad est della ferrovia Ancona-Pescara; indi lungo l'asse di detta prima traversa, verso sud fino all'intersezione con l'asse della successiva strada perpendicolare al mare; da qui, lungo l'asse di detta strada, fino alla intersezione con l'asse della via lungomare; indi, da tale intersezione, lungo l'asse del lungomare, fino al incrociare l'asse della strada perpendicolare al mare, all'altezza del molo foraneo nord del porto, indi, lungo l'asse della strada medesima fino alla radice del molo foraneo nord del porto, sul mare Adriatico.

Dal presente vincolo si intende esclusa la zona d'occupazione della linea ferroviaria Pescara-Ancona ed ogni eventuale ampliamento della stessa, nonchè l'area comprendente i 200 m. adiacenti al molo foraneo nord del porto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Giulianova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 luglio 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Oggi 6 maggio 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di Giulianova;

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta, tutti i componenti la commissione risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulla zona costiera del comune di Giulianova.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela con il decreto ministeriale 22 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1965, e sulla quale parte il vincolo si intende confermato, si estende in una zona così delimitata:

COMUNE DI GIULIANOVA

Dal mare Adriatico fino all'intersezione della linea di confine comunale tra il comune di Tortoreto e il comune di Giulianova, lungo l'asse del torrente Salinello, indi lungo detto confine sino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 Adriatica; indi lungo l'asse della strada statale n. 16 Adriatica fino all'intersezione con l'asse della via Montello; indi da detta intersezione, lungo l'asse della stessa via Montello, fino al bivio con l'asse della strada comunale del Convento; indi, lungo l'asse di detta strada, fino a raggiungere la curva di livello a quota (+ 50); indi, segue tale curva di livello fino all'intersezione con l'asse della strada comunale da casale Parasi, al km. 4 della strada Giulianova-Montone; da tale intersezione lungo l'asse della strada comunale suddetta fino ad intersecare l'asse della strada Giulianova-Montone alla progressiva km.ca 4 + 000 alla quota (+ 157); di qui lungo l'asse della strada Giulianova-Montone, penetra nell'abitato di Giulianova fino al bivio in località Campetto; dal bivio, lungo l'asse della strada interna diagonale, si immette nel corso di Giulianova, seguendone l'asse stradale; indi lungo l'asse stradale del corso, fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 80 Teramo-Giulianova; indi lungo l'asse della strada statale n. 80, per breve tratto, fino alla intersezione con l'asse della strada statale n. 16 Adriatica, all'altezza della chiesa di Santa Maria a Mare; indi lungo l'asse di detta strada statale n. 16, fino all'intersezione con l'asse della strada perpendicolare al mare, all'altezza del molo foraneo nord del porto; indi lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della prima traversa ad est della ferrovia Ancona-Pescara; indi lungo l'asse di detta prima traversa, verso sud, fino all'intersezione con l'asse della successiva strada perpendicolare al mare; da qui, lungo l'asse di detta strada, fino alla intersezione con l'asse della via lungomare; indi, da tale intersezione, lungo l'asse del lungomare, fino ad incrociare l'asse della strada perpendicolare al mare, all'altezza del molo foraneo nord del porto, indi, lungo l'asse della strada medesima fino alla radice del molo foraneo nord del porto, sul mare Adriatico.

La proposta di vincolo viene, pertanto, approvata all'unanimità.

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1969.

Prezzi di acquisto delle pere per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1400, adottato dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 21 luglio 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pere per la campagna 1969;

Visto il regolamento n. 1456, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 26 luglio 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 1400/69 del consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 151/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pere;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1969 il prezzo di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

Agosto L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Settembre L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Ottobre L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Novembre L. 4.200 per quintale netto imballaggio escluso;

Dicembre L. 4.300 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono alle pere di varietà « Williams », categoria di qualità 1ª, calibro mm. 60 ed oltre, ed alla varietà « Passacrassana », categoria di qualità 1ª, calibro mm. 70 ed oltre, presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1456/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità, calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: SEDATI

(8107)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 agosto 1969.

Proroga della gestione commissariale dell'amministrazione provinciale di Trieste.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1969, n. 132, è stato sciolto il consiglio provinciale di Trieste ed è stata nominata una commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria dell'ente.

Ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si dovrebbe procedere alla ricostituzione degli organi elettivi entro tre mesi, e cioè entro il 31 agosto 1969, terzo mese dallo insediamento della commissione straordinaria avvenuto il 31 maggio u. s.

Tenuta presente la facoltà del prefetto di prorogare il suddetto termine sino a sei mesi anche solo per ragioni di ordine amministrativo, sembra che, nella fattispecie, sussistano motivi di evidente opportunità per la concessione della proroga, al fine di far coincidere le elezioni del nuovo consiglio provinciale con quelle dei consigli dei comuni minori della provincia di Trieste. Tali elezioni, come noto, dovranno avere luogo nel novembre p. v. per normale scadenza del periodo di permanenza in carica degli amministratori comunali.

Si propone, pertanto, che venga adottato, per i motivi sopra elencati, il decreto di proroga previsto dal combinato disposto del citato art. 323 e dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 328.

Trieste, addì 26 agosto 1969

Il Vice prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 stesso mese n. 132, con il quale è stato sciolto il consiglio provinciale di Trieste e nominata una commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria dello ente, che si è insediata il 31 maggio 1969;

Ritenuta la necessità che la elezione dei nuovi organi ordinari — e quindi la gestione provvisoria — venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e della legge 18 maggio 1951, n. 328;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del consiglio provinciale di Trieste, e quindi la gestione della commissione straordinaria nominata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, è prorogato di 3 mesi per i motivi specificati in premessa, con decorrenza dal 31 agosto p. v.

Il presidente della predetta commissione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trieste, addì 28 agosto 1969

Il Prefetto

(8202)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagna di commercializzazione 1968-1969

Dal 31 marzo 1969 al 6 aprile 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.180, per girasole U.C. 10.843.

Dal 7 aprile 1969 al 13 aprile 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.930, per girasole U.C. 10.843.

Dal 14 aprile 1969 al 20 aprile 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.930, per girasole U.C. 10.978.

Dal 21 aprile 1969 al 27 aprile 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.930, per girasole U.C. 10.978.

Dal 28 aprile 1969 al 4 maggio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.830, per girasole U.C. 10.978.

Dal 5 maggio 1969 all'11 maggio 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.160, per girasole U.C. 11.151.

Dal 12 maggio 1969 al 18 maggio 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.160, per girasole U.C. 10.123.

Dal 19 maggio 1969 al 25 maggio 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.280, per girasole U.C. 10.123.

Dal 26 maggio 1969 al 1° giugno 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.280, per girasole U.C. 10.123.

Dal 2 giugno 1969 all'8 giugno 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.280, per girasole U.C. 10.123.

Dal 9 giugno 1969 al 15 giugno 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.280, per girasole U.C. 10.123.

N.B. — U.C. = Unità di conto — 1 unità di conto = L. 625.

(7868)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1969, registro n. 60, foglio n. 263, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Paganelli Anna Maria, avverso la decisione n. 1682 in data 28 febbraio 1966 emessa dalla commissione ex art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, sul ricorso gerarchico proposto dalla medesima contro la revoca dell'incarico triennale di applicazioni tecniche femminili disposta dai presidi delle scuole medie di Noventa Piacentina e Poiana Maggiore (Vicenza).

(7889)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Serenità », con sede in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 30 settembre 1950, repertorio 14445;

2) ed. « Gemini 7 », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 10 febbraio 1966, repertorio 72839;

3) ed. « Achille Grandi - fra dirigenti e dipendenti ACLI », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 25 gennaio 1962, repertorio 33452;

4) ed. « Fulgor », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 7 ottobre 1961, repertorio 31759;

5) ed. « Framaro », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 26 giugno 1965, repertorio 62341;

6) Cons. dei piccoli e medi commercianti della Sardegna, con sede in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 29 aprile 1961, repertorio 10567;

7) ed. « Edilizia », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 25 giugno 1958, repertorio 12341;

8) Cons. « Super Marcket Moderno », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 24 maggio 1962, repertorio 35525;

9) ed. « Gardenia », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 22 giugno 1964, repertorio 48507;

10) ed. « Tre Torri », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 20 luglio 1962, repertorio 36586;

11) ed. « I Mille », con sede in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 13 marzo 1965, repertorio 208625;

12) ed. « Sandaljon », con sede in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 15 settembre 1955, repertorio 20633;

13) ed. « Mibedaso », con sede in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 6 marzo 1956, repertorio 21883;

14) ed. « Domus Avio », con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 27 febbraio 1956, repertorio 34207;

15) ed. « Auronzo », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 13 settembre 1963, repertorio 43081;

16) ed. « S.I.L.P. - Cagliari 2ª », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 13 settembre 1963, repertorio 43080;

17) ed. « Giardino di Cagliari », con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 30 luglio 1956, repertorio 56348;

18) ed. « Sei Aprile », con sede in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 16 maggio 1957, repertorio 38565;

19) « Sant'Antonio Abate », con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 3 marzo 1964, repertorio 48390;

20) ed. « Sant'Ignazio da Laconi », con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 3 giugno 1957, repertorio 4783;

21) ed. « Vittorio Veneto », con sede in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 6 giugno 1950, repertorio 12648;

22) ed. « Case al Sole », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 24 novembre 1962, repertorio 38316;

23) agricola « Ortofrutticola S. Benedetto », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 12 febbraio 1959, repertorio 15932;

24) ed. « Anna Maria », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 22 febbraio 1963, repertorio 39599;

25) di produzione e lavoro CI.SAR. (Cisterne Sarde), con sede in Cagliari costituita per rogito Contu in data 20 aprile 1949;

26) agricola « San Giovanni », con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 9 luglio 1960, repertorio 23709;

27) agricola « Audacia », con sede in Decimoputzu (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 27 agosto 1958, repertorio 13377;

28) agr. « Pardu Carongiu », con sede in Gonnostramatza (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 22 aprile 1963, repertorio 40779;

29) fra combattenti e reduci di Monserrato, con sede in Monserrato (Cagliari), costituita per rogito Mancosu in data 28 maggio 1946, repertorio 8821;

30) agr. « S. Barbara », con sede in Nureci (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 4 dicembre 1948, repertorio 6342/5456;

31) di produzione e lavoro « Arborense », con sede in Oristano (Cagliari), costituita per rogito Piu in data 25 febbraio 1949, repertorio 32695/18077;

32) agr. « Unione Pastori di Pau », con sede in Pau (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 18 giugno 1962, repertorio 35867;

33) agr. « Ortofrutticola S. Giovanni », con sede in Pula (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 30 marzo 1961, repertorio 29201;

34) agr. « L'Agricola sociale », con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 25 aprile 1960, repertorio 2188;

35) ed. « Rinascita », con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 12 aprile 1965, repertorio 59102;

36) di lavoro e di consumo « S. Elena », con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 22 giugno 1940, repertorio 5132;

37) agr. « Ortofrutticola della Marmilla », con sede in Sanluri (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 25 febbraio 1963, repertorio 39611;

38) di produzione e lavoro « Famiglia », con sede in Selargius (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 25 giugno 1952, repertorio 16037;

39) agr. « Unione pastori », con sede in Siliqua (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 21 maggio 1962, repertorio 35444;

40) agricola « S. Giorgio », con sede in Ruinas (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 9 aprile 1954, repertorio 9330;

41) di produzione e lavoro « San Pietro », con sede in Terralba (Cagliari), costituita per rogito Pippia in data 28 maggio 1950, repertorio 19682;

42) agr. « Unione pastori di Uta », con sede in Uta (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 11 giugno 1962, repertorio 35776;

43) di produzione e lavoro artigiana tra barbieri e parrucchieri « Figaro », con sede in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 20 giugno 1966, repertorio 79047;

44) agr. « Unione pastori S. Giovanni », con sede in Zerfalin (Cagliari), costituita per rogito Passino in data 13 dicembre 1963, repertorio 11861;

45) ed. « Eureka », con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 13 ottobre 1964, repertorio 103792.

(7864)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 luglio 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edificatrice « La Marisa », con sede in Bologna, costituita per rogito Comelli in data 26 aprile 1963, repertorio 4003;

2) ed. « Edilpost », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 28 ottobre 1964, repertorio 30270;

3) ed. « S.I.L.P. - Bologna Uno », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 23 agosto 1963, repertorio 60469;

4) ed. « Portuense », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 17 aprile 1964, repertorio 29158;

5) ed. « Antares », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 21 marzo 1963, repertorio 52468;

6) ed. « Alba - fra iscritti all'E.N.A.S.A.R.C.O. », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 2 luglio 1962, repertorio 51078;

7) edificatrice « Pineta », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 16 maggio 1963, repertorio 27161;

8) « Reno Marchi - fra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani - ACLI - e simpatizzanti del comune di Dozza e altre località della provincia di Bologna », con sede in Dozza (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 17 gennaio 1962, repertorio 17135.

9) « Stalla sociale Bortolani », con sede in Savigno (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 22 luglio 1965, repertorio 3009;

10) « San Salvi », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 7 marzo 1963, repertorio 113865;

11) edificatrice ospedalieri Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 4 giugno 1964, repertorio 16415;

12) « Il Cigno », con sede in Cinigiano (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 17 gennaio 1964, repertorio 25192;

13) « Villa Italia », con sede in Lucca, costituita per rogito Pugliese in data 6 dicembre 1963, repertorio 37520;

14) « Produttori latte - CO.PRO.LAT. di Nozzano e paesi limitrofi », con sede in Nozzano San Pietro di Lucca, costituita per rogito Parducci in data 14 dicembre 1952, repertorio 198;

15) « CO.PA.L. - Cooperativa fra panificatori lucchesi », con sede in Lucca, costituita per rogito Micheloni in data 6 luglio 1949, repertorio 9331;

16) di consumo « Tommaso Manfredi » di Solaro, con sede in Solaro di Ferriere (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 24 dicembre 1945, repertorio 9113.

17) « Domus Fortunata Mea », con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 12 dicembre 1958, repertorio 18184;

18) « Edilgas », con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Di Gloria in data 5 ottobre 1957, repertorio 1602;

19) ed. « La Nuova Casa » - tra invalidi e mutilati di guerra, con sede in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Emiliani Pescetelli in data 22 ottobre 1951, repertorio 601;

20) « San Vito », con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Giovanni Guglielmi in data 22 agosto 1963, repertorio 32194;

21) ed. « Bruno Buozzi », con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 11 maggio 1964, repertorio 65538;

22) ed. « Margherita », con sede in Marina di Carrara frazione Carrara, costituita per rogito Grifoni in data 17 settembre 1964, repertorio 174;

23) ed. « Apuo-Lunense », con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 2 maggio 1960, repertorio 2165;

24) « Virtus », con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 12 gennaio 1960, repertorio 6477;

25) « Felix », con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 8 luglio 1952, repertorio 21121;

26) ed. « Aquila », con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 13 ottobre 1959, repertorio 1955;

27) « Apuania », con sede in Massa Carrara, costituita per rogito Guidoni in data 28 dicembre 1956, repertorio 11217;

28) edilizia popolare economica - Massa - « C.E.P.E.M. », con sede in Marina di Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Ricci in data 3 marzo 1958, repertorio 57000;

29) ed. « Il Focolare », con sede in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Angella in data 4 dicembre 1963, repertorio 11500;

30) « S.I.L.P. - Siena 2 », con sede in Siena, costituita per rogito Favilli in data 30 ottobre 1963, repertorio 6118;

31) ed. « Santa Lucia », con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 27 gennaio 1962, repertorio 25839;

32) ed. « Acqua Calda », con sede in Siena, costituita per rogito Ginanneschi in data 29 aprile 1965, repertorio 22085;

33) ed. « Giovanni Caselli », con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 14 marzo 1958, repertorio 9015;

34) ed. « Edilnova », con sede in Siena, costituita per rogito Maccanti in data 27 febbraio 1949, repertorio 22572;

35) edil. « Bellavista », con sede in Siena, costituita per rogito Pasqualoni in data 3 luglio 1965, repertorio 306;

36) « Speranza di Siena » già « Speranza », con sede in Siena, costituita per rogito De Santi in data 9 ottobre 1954, repertorio 12942;

37) ed. « Bel Soggiorno », con sede in Buonconvento (Siena), costituita per rogito Bartolini-Bigi in data 17 marzo 1959, repertorio 2056;

38) ed. « Usimbardi », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Campanini in data 14 marzo 1958, repertorio 9014;

39) ed. « Fontebecchi », con sede in Monteriggioni (Siena), costituita per rogito Bartolini-Bigi in data 29 dicembre 1964, repertorio 8419;

40) ed. « E. Grazzini », con sede in Staggia Senese (Siena), costituita per rogito Gianneschi in data 18 agosto 1952, repertorio 5223;

41) ed. « Nuova S. Rocco », con sede in Sovicille San Rocco a Pilli (Siena), costituita per rogito Campanini in data 20 gennaio 1958, repertorio 8597;

42) meccanica agricola « La Valdichiana » già di lavoro « Meccanica Val di Chiana », con sede in Torrita di Siena, costituita per rogito Vincenti in data 14 settembre 1952, repertorio 15688.

(7866)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Monte Manso di Scala », con sede in Napoli, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, la fondazione « Monte Manso di Scala », con sede in Napoli, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta dalla signora Maria Ida Ameglio in Acton con atto pubblico in data 7 maggio 1968, a rogito del notaio dott. Roberto Sanseverino, numero di repertorio 231764, ed avente per oggetto un appartamento ed un locale seminterrato, siti in Napoli e riportati in quel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 125353, sezione Chiaia, foglio n. 13, rispettivamente particella n. 84, sub 14, e particella n. 84, sub 11.

(8003)

Autorizzazione alla « Società slovena di beneficenza », con sede in Trieste, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1969, la « Società slovena di beneficenza », con sede in Trieste, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta dal sig. Marco Udovich con atto del 21 dicembre 1967 a rogito del notaio Vladimiro Clarich, numero di repertorio 41176/2172, ed avente per oggetto due appartamenti siti in Trieste e allibrati rispettivamente alla partita tavolare 18662 con 76/1000 della partita tavolare 16750 e alla partita tavolare 18663 con 72/1000 della partita tavolare 16750.

(8002)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.177.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8049)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.378.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8051)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.061.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8053)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.957.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8054)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.281.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8055)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.085.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8058)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.366.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8050)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di San Paolo di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.264.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8056)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.883.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8052)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.884.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8057)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Carrodano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.624.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8059)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.803.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8060)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.991.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8061)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Cascia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.763.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8062)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.119.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8063)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.741.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8064)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.647.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8065)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.332.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8066)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.496.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8067)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.762.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8068)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.804.106, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8069)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.841.933, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8070)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1969, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.845.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8071)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.102.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8072)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.417.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8073)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.933.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8074)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1969, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.768.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8075)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 31 gennaio 1969 al 27 febbraio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 173/69, n. 218/69, n. 232/69, n. 271/69, n. 315/69 e n. 340/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 31 *gennaio* 1969 *al* 4 *febbraio* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della Turchia e della R.A.U. (2)	50,40
	- la Turchia	50,40
	- la R.A.U.	52,25
	- la zona I b) (2)	51,45
	- la zona IV a) (2)	51,50
	- la zona IV b) (2)	51,40
	- la zona IV c) (2)	52,50
	- la zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	46,95
	- il Pakistan	49,40
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,95
	- la zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	55,00
	- il Giappone	56,65
	- il Portogallo	51,00
	- la Jugoslavia	50,40
	- Malta	51,60
	- la Grecia	51,20
	- l'Irlanda	51,00
	- la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- il Regno Unito	48,40
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	48,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,50
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	56,90
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,50
	- la zona IV c) (2)	45,75
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera, il Liechtenstein e la Danimarca	40,50
	- gli altri paesi terzi	43,50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona II (3)	79,35
	- la zona III a) (3)	87,35
	- la zona III b) (3)	83,85
	- la zona IV a) (3)	81,80
	- la zona IV b) (3)	82,55
	- la zona IV c) (3)	87,85
	- gli altri paesi terzi	75,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	75,35
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	77,65
	- l'Irlanda e il Regno Unito	76,65
	- gli altri paesi terzi	72,65
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	79,50
	- la zona IV b) (3)	80,50
	- gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 5 febbraio 1969 al 6 febbraio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della Turchia e della R.A.U. (2)	50,40
	- la Turchia	50,40
	- la R.A.U.	52,25
	- la zona I b) (2)	51,45
	- la zona IV a) (2)	51,50
	- la zona IV b) (2)	51,40
	- la zona IV c) (2)	52,50
	- la zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	46,95
	- il Pakistan	49,40
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,95
	- la zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	55,00
	- il Giappone	56,65
	- il Portogallo	51,00
	- la Jugoslavia	50,40
	- Malta	51,60
	- la Grecia	51,20
	- l'Irlanda	51,00
	- la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- il Regno Unito	48.40
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	48,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,50
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	56,90
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,50
	- la zona IV c) (2)	45.75
	- la zona V c) (2)	50,75
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera, il Liechtenstein e la Danimarca	40,50
	- gli altri paesi terzi	43.50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo-durra	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per M.T. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona II (3)	79,35
	- la zona III a) (3)	87,35
	- la zona III b) (3)	83,85
	- la zona IV a) (3)	81,80
	- la zona IV b) (3)	82,55
	- la zona IV c) (3)	87,85
	- gli altri paesi terzi	75,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	75,35
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	77,65
	- l'Irlanda e il Regno Unito	76,65
	- gli altri paesi terzi	72,65
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	79,50
	- la zona IV b) (3)	80,50
	- gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 7 febbraio 1969 al 13 febbraio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	50,40
	- la R.A.U.	53,25
	- la zona I b) (2)	52,45
	- la zona IV a) e b) (2)	52,45
	- la zona IV c) (2)	53,45
	- la zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	47,90
	- il Pakistan	50,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	52,90
	- la zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	55,95
	- il Giappone	56,65
	- il Portogallo e Malta	51,60
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	52,20
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca e la Norvegia	50,50
	- il Regno Unito	48,40
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,95
	- gli altri paesi terzi	49,40
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazine per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,50
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV c) (2)	46,50
	- la zona V c) (2)	50,75
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	41,50
	- la Danimarca	40,50
	- gli altri paesi terzi	44,50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) (3)	83,10
	- la zona IV b) (3)	83,85
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	77,65
	- l'Irlanda e il Regno Unito	76,65
	- gli altri paesi terzi	72,65
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	79,50
	- la zona IV b) (3)	80,50
	- gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 14 *febbraio* 1969 *al* 20 *febbraio* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	51,15
	- la R.A.U.	53,90
	- la zona I b) (2)	52,45
	- la zona IV a) e b) (2)	52,45
	- la zona IV c) (2)	53,45
	- la zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	47,90
	- il Pakistan	50,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	52,90
	- la zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	56,90
	- il Giappone	57,60
	- il Portogallo e Malta	51,60
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,15
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca e la Norvegia	50,50
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,95
	- gli altri paesi terzi	49,40
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	52,45
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV c) (2)	46,50
	- la zona V c) (2)	50,75
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	42,50
	- la Danimarca	40,50
	- gli altri paesi terzi	44,50
10.04	Avena	28,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	83,85
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

Periodo dal 21 febbraio 1969 al 24 febbraio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	51,15
	- la R.A.U.	53,90
	- la zona I b) (2)	52,45
	- la zona IV a) e b) (2)	52,45
	- la zona IV c) (2)	53,45
	- la zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	47,90
	- il Pakistan	50,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	52,00
	- la zona V c) (2)	57,60
	- il Portogallo e Malta	51,60
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,15
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca e la Norvegia	50,50
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,95
	- gli altri paesi terzi	49,40
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,85
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	46,50
	- la zona IV c) (2)	46,50
	- la zona V c) (2)	50,75
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	42,50
	- la Danimarca	40,50
	- la Svizzera	43,50
	- gli altri paesi terzi	44,50
10.04	Avena	28,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	83,85
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

Periodo dal 25 febbraio 1969 al 27 febbraio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	51,15
	- la R.A.U.	53,90
	- la zona I b) (2)	52,45
	- la zona IV a) e b) (2)	52,45
	- la zona IV c) (2)	53,45
	- la zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	47,90
	- il Pakistan	50,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	52,00
	- la zona V c) (2)	57,60
	- il Portogallo e Malta	51,60
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	53,15
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca e la Norvegia	50,50
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,95
	- gli altri paesi terzi	49,40
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,85
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	57,85
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	46,50
	- la zona IV c) (2)	46,50
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	42,50
	- la Danimarca	40,50
	- la Svizzera	43,50
	- gli altri paesi terzi	44,50
10.04	Avena	28,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	82,15
	- la zona II (3)	80,65
	- la zona III a) (3)	88,65
	- la zona III b) (3)	85,15
	- la zona IV a) e b) (3)	83,85
	- la zona IV c) (3)	89,15
	- gli altri paesi terzi	76,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	64,40
	- la zona II (3)	67,40
	- la zona III a) (3)	69,40
	- la zona III b) (3)	67,40
	- la zona IV (3)	69,40
	- gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	76,65
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda, il Regno Unito e la zona IV a) (3)	54,50
	- gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Irlanda e il Regno Unito	49,85
	- gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	79,25
	- l'Irlanda e il Regno Unito	78,25
	- gli altri paesi terzi	74,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	80,85
	- la zona IV b) (3)	81,85
	- gli altri paesi terzi	73,55

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5530)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 4 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,16	629,30	629,42	629,50	629,20	629,16	629,50	629,50	629,16	629,40
$ Can.	583,50	583,50	583,75	583,70	583,10	583,50	583,70	583,70	583,50	583,50
Fr. Sv.	146,29	146,35	146,39	146,395	146,40	146,28	146,385	146,395	146,29	146,37
Kr. D.	83,65	83,65	83,64	83,69	83,20	83,65	83,65	83,69	83,65	83,65
Kr. N.	88,09	88,10	88,11	88,125	87,70	88,09	88,12	88,125	88,09	88,10
Kr. Sv.	121,59	121,61	121,65	121,65	121,10	121,59	121,64	121,65	121,59	121,60
Fol.	174,07	174 —	174,05	174,04	174,10	174,07	174,03	174,04	174,07	174,10
Fr. B.	12,49	12,492	12,50	12,5010	12,46	12,49	12,505	12,5010	12,49	12,50
Franco francese	113,55	113,55	113,62	113,55	113 —	113,55	113,56	113,55	113,55	113,60
Lst.	1499,65	1498,75	1499,35	1499,40	1499,50	1499,65	1499,35	1499,40	1499,65	1499,20
Dm. occ.	158,16	158,20	158,23	158,245	158,05	158,16	158,25	158,245	158,16	158,22
Scell. Austr.	24,34	24,35	24,35	24,3485	24,25	24,34	24,35	24,3485	24,34	24,34
Escudo Port.	22,13	22,10	22,10	22,135	22,05	22,13	22,10	22,135	22,13	22,13
Peseta Sp.	9,02	9,03	9,03	9,03	9 —	9,02	9,03	9,03	9,02	9,02

Media dei titoli del 4 settembre 1969

Rendita 5 % 1935 100,425
Redimibile 3,50 % 1934 99,275
» 3,50 % (Ricostruzione) 85,10
» 5 % (Ricostruzione) 92,275
» 5 % (Riforma fondiaria) 91,80
» 5 % (Città di Trieste) 93,225
» 5 % (Beni Esteri) 91,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 99,85
» » » » 1968-83 . . . 100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 97,475
» » » 5,50 % 1976 100,10

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 99,175
» » » 5,50 % 1977 99,475
» » » 5,50 % 1978 99,375
» » » 5,50 % 1979 99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) . 99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . 99,95
» 5 % (» 1° aprile 1973) . . 99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974) . . 99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975) . 99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss. 99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977) 99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1969

1 Dollaro USA 629,50
1 Dollaro canadese 583,70
1 Franco svizzero 146,39
1 Corona danese 83,67
1 Corona norvegese 88,122
1 Corona svedese 121,645
1 Fiorino olandese 174,035
1 Franco belga 12,503
1 Franco francese 113,555
1 Lira sterlina 1499,375
1 Marco germanico 158,247
1 Scellino austriaco 24,349
1 Escudo Port. 22,117
1 Peseta Sp. 9,03

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di duecento ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dei seguenti Corpi, Arma e ruoli dell'Aeronautica militare per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Arma aeronautica ruolo servizi	100
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	5
ruolo chimici	2
ruolo fisici	2
ruolo assistenti tecnici	66
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	5
ruolo amministrazione	10
Corpo sanitario aeronautico	10

Qualora i posti messi a concorso per un ruolo non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altri ruoli in aumento dei posti in essi messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali nonchè fornito un sufficiente rendimento, durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Ogni ufficiale partecipa al concorso nel ruolo al quale appartiene.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni 5, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b*) del presente articolo, nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di 3 mesi di servizio, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª sezione - 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare sulla domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo, ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'A.M., data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data di inizio del periodo di trattenimento e dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni 5, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'Ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª sezione - 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dei candidati, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 2).

A tal fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza, dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento. Gli attestati dovranno indicare oltre alle generalità dei candidati, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi dai quali i candidati dipendono una relazione concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e quelle tecnico-professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi (vedi allegato n. 3).

Tale relazione, dovrà essere compilata e firmata dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dovrà essere revisionata dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: ottimo - buono - sufficiente - insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi finali, sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà però precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti superi in ciascun ruolo il numero dei posti disponibili, l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque avverrà nell'ordine della graduatoria del ruolo stesso formata da una apposita commissione nominata con successivo decreto.

La predetta graduatoria sarà formata sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e tecnico professionali, nonché il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 e 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento, punti 1 per ogni mese di frequenza o frazioni di mese superiore a giorni 15.

Tale punteggio sarà attribuito sia ai candidati che abbiano superato gli esami di fine corso, sia ai candidati che frequentino i corsi di cui trattasi.

Il predetto punteggio non dovrà essere invece attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra o nel caso si tratti di corsi per i quali non siano previsti esami finali;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui alla precedente lettera *b*), punti da 1 a 5, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono cumulabili. Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione;

d) ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori, punti 15.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere con decreto motivato dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni 5 decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati dal precedente art. 1, ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 6.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati che, successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengono collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio insindacabile del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso del proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno il diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1969
Registro n. 21, foglio n. 221.

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . . . . .), chiedo di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . . .;

di appartenere al (3) . . . .;

di aver iniziato il servizio militare nell'aeronautica militare in qualità di (4) . . . .;

di aver iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . . . e di compiere (o aver compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . . .;

di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il (5) . . . . . .;

di prestare servizio presso (6) . . . . . codice postale . . .;

di avere il seguente recapito militare (6) . . . . . codice postale . . .;

di aver il seguente recapito civile (6) . . . . . . codice postale . . .

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Allego i seguenti documenti:

1) . . . .;

2) . . . .

Firma . . . .
(Per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(3) Indicare l'Arma o Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.
(4) Allievo a ferma volontaria allievo ufficiale di complemento, sottotenente di complemento, ecc.
(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.
(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.
(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

ALLEGATO N. 2

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . nato a . . (provincia di . .), il . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . li . .

Il dirigente il servizio sanitario

. .

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o Corpo, ruolo e specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO N. 3

. . . .

(Timbro dell'ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale .
del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371 (da servire esclusivamente ai fini del concorso stesso).

1) Posizione militare del candidato:

a) Il (1) . .;

b) Ha iniziato il servizio militare nell'A.M. in qualità di (2) .

c) Ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . .

d) Compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il .

e) E' stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.

Il trattenimento in servizio scade il (3) . .

2) Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'A.M. (4):

3) Qualità militari dimostrate dal candidato (5):

4) Qualità tecnico-professionali dimostrate dal candidato (7):

5) Rendimento fornito dal candidato (7):

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8) . . . .

. . li . . . . .
(data)

Il compilatore

. .

(Timbro e firma del compilatore)

Visto la suesposta relazione giuridico il candidato meritevole della seguente classifica (9) . . . .

. . . . li . . . . .
(data)

Il revisore

. . .

(Timbro e firma del revisore)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o Corpo, ruolo e specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare il grado iniziale del candidato: allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente ecc.
(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.
(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, ed eventualmente quelle in precedenza espletate desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(5) Esporre in breve sintesi le qualità fisiche, morali, di carattere e disciplinari, precisando le eventuali punizioni disciplinari.
(6) Esporre in breve sintesi le qualità tecnico professionali del candidato.
(7) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.
(8) Ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
(9) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(7494)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto ministeriale in data 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1968, registro n. 9, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esame a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile;
Visto il decreto ministeriale in data 19 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 9, foglio n. 312, con il quale i posti messi a concorso sono stati elevati da tre a quattro ed è stato riaperto, per la durata di trenta giorni, il termine di presentazione delle domande;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Vaccarella dott. Alfredo, direttore centrale della direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:
Serao prof. Vittorio, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;
Macrì prof. Ugo, ordinario di meccanica, tecnologia dei materiali delle costruzioni e laboratorio - impianto ed organizzazione del cantiere - Estimo, presso l'istituto tecnico industriale « Verona Trento » di Messina;
Rem Picci ing. Giorgio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;
Sodini ing. Luigi, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Segretario:
De Vito dott. Mario, ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Alla commissione stessa viene aggregato, in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua francese, inglese, spagnola e tedesca il dott. Elio Calì, ispettore capo delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e della legge 5 giugno 1967, n. 417 e la relativa spesa, prevista in L. 350.000 (lire trecentocinquantamila), graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 233

(7857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice di concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2564 in data 26 giugno 1969, concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1966;

Vista la nota in data 8 luglio 1969 con la quale il dott. Carlo Furbetta specialista in ostetricia e ginecologia, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente di detta commissione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Iannino Antonio, specializzato in ostetricia e ginecologia, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in narrativa, in sostituzione del dott. Carlo Furbetta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e del comune di Montefano.

Macerata, addì 2 agosto 1969

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2563 in data 26 giugno 1969, concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1967;

Vista la nota in data 8 luglio 1969, con la quale il dott. Carlo Furbetta, specialista in ostetricia e ginecologia ha rassegnato le proprie dimissioni da componente di detta commissione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta

Il dott. Iannino Antonio, specializzato in ostetricia e ginecologia, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in narrativa, in sostituzione del dott. Carlo Furbetta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e del comune di Montecassiano.

Macerata, addì 2 agosto 1969

Il medico provinciale: TEDESCHI

(7704)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario ispettore d'annona, direttore del mercato del comune di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 443 del 29 marzo 1969 con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario ispettore d'annona, direttore del mercato del comune di Sassari;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le terne proposte dal comune di Sassari e dall'ordine provinciale dei veterinari;

Preso atto delle designazioni formulate dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Sassari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Sassu dott. Sergio, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Sassari;

Pellegrini prof. dott. Dario, ispettore generale veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Ubertalle prof. Antonio, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Diana dott. Agostino, veterinario comunale di Sassari.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere di 3ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;* esse avranno luogo a Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* nel «Bollettino Ufficiale» della Regione autonoma sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 9 agosto 1969

Il veterinario provinciale: PIGA

(7754)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore dei macelli pubblici di Venezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 703 del 15 luglio 1963, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di veterinario direttore dei pubblici macelli di Venezia;

Visti i propri decreti n. 703 del 18 dicembre 1963, n. 369 del 24 febbraio 1965 e n. 370 del 24 febbraio 1965, concernenti rispettivamente la nomina della commissione giudicatrice, la approvazione della graduatoria degli idonei e la nomina del vincitore;

Vista la decisione n. 434 della sezione V del Consiglio di Stato in data 19 aprile 1968, con la quale il consesso giurisdizionale ha annullato i predetti decreti n. 703 del 18 dicembre 1963, n. 369 del 24 febbraio 1965 e n. 370 del 24 febbraio 1965, per illegittima costituzione della commissione giudicatrice;

Considerato che occorre pertanto procedere al rinnovamento della procedura concorsuale del concorso di che trattasi mediante nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Venezia;

Visto il decreto n. 5598 in data 21 agosto 1969, con il quale il veterinario provinciale di Venezia ha provveduto alla nomina ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore dei macelli pubblici di Venezia è così composta:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Bellani prof. dott. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari presso il Ministero della sanità;

Pullia dott. Andrea, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Venezia;

Seren prof. dott. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Visintini dott. Arrigo, direttore di macello del comune di Trieste.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Pasquale d'Angelo, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Venezia, addì 25 agosto 1969

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(8025)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1969, n. **24**.

Rifinanziamento della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica, e interpretazione autentica dell'articolo 2 della stessa legge.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 7-8-1969, *n.* 24)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1969, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al capitolo 536 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969, il cui stanziamento di lire 150 milioni viene elevato a lire 250 milioni mediante prelevamento di lire 50 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 (Rubrica n. 8 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio stesso) e mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 501 dello stato di previsione medesimo.

La spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La succitata variazione allo stanziamento del capitolo 501 viene conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, si considera opera ammessa a contributo statale anche un lotto o stralcio che non abbia fruito di tale contributo, purchè a questo sia stato ammesso altro lotto o stralcio della medesima opera.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° agosto 1969

BERZANTI

(7664)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.